



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : ORDINANZA DIRIGENTE	
N. Atto 364	del 19/02/2025

Proponente : DD 08 Ambiente – Demanio Marittimo – Golena Fluviale – Attività produttive – Servizi demografici – Partecipazione

OGGETTO	ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA COMUNALE PER I FABBRICATI SERVITI DA FOGNATURA
----------------	--

Uffici Partecipati	
DD 12 Infrastrutture stradali e fluviali – Mobilità – TPL – Supporti logistici	PM - Amministrativa

LA DIRIGENTE

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la deliberazione dell’Assemblea Consortile dell’Autorità Territoriale d’Ambito 2 (A.T.O.2) del 21/12/2001, n. 21, con la quale, a partire dall’1/1/2002, la gestione del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione) del Basso Valdarno è stata affidata alla società Acque SpA;

Dato atto che il sistema di reflui fognari comunale è suddiviso in fognature di tipo “Mista” e di tipo “Nera separata”;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prescrive l’obbligo di convogliamento nelle reti fognarie delle acque reflue che provengono dagli insediamenti urbani;

Visto il DPR 59/2013, in combinato disposto con l’art 4 e segg. della L.R.T. n. 20 del 31 maggio 2006, secondo il quale per le zone non servite da pubblica fognatura, in deroga all’obbligo di allaccio, disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli scarichi fuori fogna;

Visto l’art. 14 della L.R.T. n. 20 del 31 maggio 2006, secondo il quale *“il Comune, sentito il gestore del servizio idrico integrato, può imporre l’allacciamento al servizio pubblico di fognatura secondo i criteri previsti nel regolamento di fognatura e depurazione in vigore”*;

Visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell’Autorità Idrica Toscana – approvato con Deliberazione del Consiglio Direttiva n. 20 del 29 dicembre 2022, in particolare:

- l’art. 42: - *“Nelle zone servite da fognatura pubblica caratterizzata da disponibilità di capacità fognaria e depurativa, i titolari degli scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale sono tenuti ad allacciarsi alla fognatura pubblica secondo le modalità previste dal presente Regolamento con costi a loro carico.”*;

Visto il “Regolamento dei criteri sanzionatori in ordine al rispetto dell’obbligo di allacciamento fognario degli edifici insistenti in aree servite da pubblica fognatura del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.02.2008: *“Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione del sistema fognario misto o separato il Comune dà notizia con avviso pubblico, dell’entrata in esercizio della nuova rete di fognatura o dei nuovi tronchi della stessa ed invita tutti i soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento al gestore”*;

Accertato che, nonostante gli obblighi di legge, si verificano casi secondo i quali:

- in presenza di fognatura pubblica nera separata, i fabbricati non sono ad essa allacciati, né hanno adottato nella proprietà privata un sistema di separazione dei reflui dalle acque meteoriche;
- in assenza di fognatura pubblica, i fabbricati sversano i reflui in ambiente, direttamente o previo trattamento di depurazione non adeguato a norma di legge;

Vista la decisione del Sindaco n. 166 del 28/09/2023 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Direzione “Ambiente – Demanio Marittimo – Golena Fluviale - Attività produttive – Servizi demografici – Partecipazione” alla Dott.ssa Cristina Pollegione fino al 30/09/2026;

Ritenuta, quindi, la propria competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii relativo alle funzioni e responsabilità dei dirigenti,

Per i motivi espressi in narrativa

ORDINA

ai proprietari dei fabbricati situati nel Comune di PISA

- di allacciare gli scarichi reflui delle proprie unità immobiliari alla fognatura pubblica, collocata nella sede stradale fronteggiante la propria abitazione o nelle immediate vicinanze secondo le disposizioni previste dal citato Regolamento del Servizio Idrico Integrato ;
- di allacciare i reflui domestici a un sistema di depurazione privato, autorizzato a norma di legge, qualora nella zona non sia presente la fognatura pubblica;
- In caso di realizzazione di fognatura pubblica nera separata, di rimuovere l'allaccio dei reflui dalla fognatura classificata come bianca, a cui devono essere allacciate le sole acque meteoriche, e di provvedere all'allaccio in fognatura nera separata; di eliminare i pozzi neri, i pozzi assorbenti di qualsiasi natura, le fosse settiche di qualsiasi tipo, i piccoli depuratori condominiali, le latrine e gli scarichi di acque di rifiuto di qualsiasi provenienza che avessero luogo in qualsiasi recettore, convogliandoli in fognatura secondo le indicazioni del gestore Acque spa;
- di presentare, entro il termine di **giorni 180 (centottanta)** dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, domanda di allacciamento presso gli Uffici Commerciali della società Acque SpA, con sede in Pisa – Ospedaletto Via Bellatalla n. 1, con le modalità di cui agli artt 12, 22 e seguenti del Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'Autorità Idrica Toscana – Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 29 dicembre 2022;
- di assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi nei termini indicati per il rilascio del nulla osta dal gestore Acque spa e pertanto ogni eventuale ritardo si qualifica come inadempimento;
- di utilizzare, per l'immissione degli scarichi nella fognatura pubblica, esclusivamente le predisposizioni esistenti in sede stradale installate durante la posa in opera dei collettori fognari principali, previo pagamento del corrispettivo di allacciamento al gestore Acque SpA che indicherà i termini per provvedervi;
- di effettuare l'allacciamento alla fognatura comunale ed i relativi lavori in sede privata secondo quanto previsto dal regolamento entro e non oltre **giorni 90 (novanta)** dalla data di rilascio nulla osta all'allacciamento da parte del gestore Acque SpA e di darne contestualmente comunicazione al gestore Acque spa e all'Ufficio Ambiente del Comune di Pisa.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale;

di partecipare copia dell'ordinanza a:

- Autorità Idrica Toscana;
- Acque SpA;
- Ufficio Infrastrutture del Comune di Pisa;
- Comando Polizia Municipale;

che la presente ordinanza entri in vigore dal momento della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

AVVISA

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

In caso di inadempimento, accertato da parte del gestore del servizio idrico integrato Acque SpA, ovvero, in mancanza di fognatura pubblica, accertato dalla carenza di autorizzazione allo scarico fuori fognatura, fatto salvo il provvedimento sanzionatorio di cui al "Regolamento dei criteri sanzionatori in ordine al rispetto dell'obbligo di allacciamento fognario degli edifici insistenti in aree servite da pubblica fognatura del Comune di Pisa" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 26.02.2008, si procederà secondo i termini di legge per inosservanza di ordinanza dirigenziale.

Il presente provvedimento può essere impugnato ai sensi del D. Lgs n. 104/2010 (Codice Processo Amministrativo) avanti al T.A.R. Toscana entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

**LA DIRIGENTE
CRISTINA POLLEGIONE**

Documento firmato digitalmente da

CRISTINA POLLEGIONE / ArubaPEC S.p.A.